Accertamento: la competenza territoriale dell'ufficio spetta a quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale coincide con il comune della sede legale; la società che trasferisce la sede legale non può conservare per propria scelta il domicilio fiscale nel comune di provenienza e radicare così la competenza presso un ufficio diverso

L'ordinanza chiude in poche righe una questione che ricorre spesso nelle società che spostano la sede: il domicilio fiscale non è oggetto di una scelta autonoma rispetto alla sede legale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la legge lo collega alla sede legale, e solo in mancanza di questa alla sede amministrativa; la comunicazione con cui la società dichiara di «conservare» il domicilio fiscale nel comune di provenienza non sposta la competenza dell'ufficio. Gli altri motivi, sulla frode e sull'avviso integrativo, sono respinti o dichiarati inammissibili perché non si confrontano con la ratio della sentenza d'appello.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27146 · Pres. Fuochi Tinarelli, rel. Brogi
DECISIONE	Ricorso del contribuente rigettato · condanna alle spese del giudizio di legittimità (5.800 euro per compensi) · raddoppio del contributo unificato
OGGETTO	Avviso di accertamento integrativo IVA per il 2009, con disconoscimento della detrazione dell'imposta su fatture di un fornitore qualificato come società cartiera per 81.540 euro, emesso dalla Direzione provinciale II di Roma · sentenza impugnata: CTR Lazio n. 5317/2017, di riforma della CTP Roma n. 27456/2015

1. MASSIMA

> La competenza territoriale per l'accertamento spetta, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La regola va coordinata con l'art. 58 dello stesso decreto, secondo cui i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa: per le società non è quindi possibile stabilire ad libitum una divaricazione tra sede legale e domicilio fiscale, che si tradurrebbe nella scelta, da parte del contribuente, dell'ufficio competente per gli accertamenti.
>
> Ne consegue che la società che abbia trasferito la sede legale in un altro comune, comunicando all'Amministrazione di voler conservare il domicilio fiscale nel comune di provenienza, ha il domicilio fiscale nel comune della nuova sede legale, e la competenza ad accertare un'annualità nella quale la sede si trovava in quel comune, e vi si trovava ancora alla scadenza del termine per la dichiarazione, spetta all'ufficio della nuova sede. Le indicazioni del certificato di attribuzione della partita IVA non bastano a radicare una competenza diversa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 31, 58 e 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 35, 40, 54 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

articoli 115 e 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile; articolo 2697 del codice civile.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

Una società per azioni, poi dichiarata fallita, aveva impugnato l'avviso di accertamento integrativo con cui la Direzione provinciale II di Roma le contestava, per il 2009, la detrazione dell'IVA su fatture di un fornitore ritenuto una società cartiera inserita in catene di frode carosello. La società aveva avuto sede legale e domicilio fiscale a Pozzuoli fino al novembre 2008, quando aveva trasferito la sede legale a Roma comunicando all'Ufficio di conservare il domicilio fiscale a Pozzuoli; la sede era rimasta a Roma fino al marzo 2012. Su questa base aveva eccepito l'incompetenza dell'ufficio romano.

La Commissione provinciale di Roma aveva accolto il ricorso ritenendo competente l'ufficio di Napoli. La Commissione regionale del Lazio aveva riformato la decisione: la competenza spetta all'ufficio del domicilio fiscale, e le persone giuridiche hanno il domicilio nel comune della sede legale, che nel 2009 era a Roma. Nel merito aveva rilevato che la società era stata individuata come partecipe di catene di frodi carosello e aveva contestato solo genericamente gli elementi raccolti dall'Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso con cinque motivi; l'Agenzia ha resistito con controricorso. Dopo il decesso del difensore la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, con comunicazione anche alla curatela del fallimento.

4. MOTIVI DI RICORSO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità dell'avviso per incompetenza dell'ufficio: la questione non sarebbe la regola generale che collega competenza e domicilio fiscale, ma la conservazione del domicilio fiscale a Pozzuoli dopo il trasferimento della sede, comunicata all'Ufficio e risultante dal certificato di attribuzione della partita IVA, che indicava come competente l'ufficio di Pozzuoli. Con il secondo motivo lamenta che il giudice d'appello abbia tratto il proprio convincimento da una sentenza relativa al fornitore, resa su un'altra annualità. Con il terzo deduce l'illegittimità dell'avviso integrativo, perché non sarebbe dimostrato che i nuovi elementi fossero sopravvenuti rispetto al primo avviso. Con il quarto e il quinto contesta la motivazione dell'avviso, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, la mancata prova della propria consapevolezza della frode e la violazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

5. DECISIONE

Il primo motivo è infondato. È pacifico che nel 2009, e fino al marzo 2012, la sede legale della società si trovasse a Roma. La regola dell'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 va coordinata con l'art. 58, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche colloca il domicilio fiscale nel comune della sede legale: la società non può separare a propria discrezione i due elementi e scegliere così l'ufficio competente ad accertarla. La competenza dell'ufficio di Roma era quindi correttamente radicata, anche guardando alla data di presentazione della dichiarazione per il 2009, che cadeva nel 2010.

Il secondo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio della sentenza, fondata sull'individuazione della società come partecipe delle catene fraudolente e sulla genericità delle contestazioni svolte con il ricorso introduttivo. Il terzo motivo, oltre che privo di specificità, è infondato: il primo avviso era stato notificato il 10 maggio 2013, mentre la segnalazione posta a base dell'avviso integrativo era pervenuta il 20 settembre 2013. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili sotto più profili, perché non investono le ragioni della decisione e sollecitano una nuova valutazione dei fatti; la Corte osserva inoltre che lo stralcio dell'avviso riportato nel controricorso illustrava gli indici della natura di cartiera del fornitore e il vantaggio di prezzo ottenuto dalla cessionaria. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

6. QUADRO NORMATIVO

L'art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 attribuisce la competenza per gli accertamenti all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata; per l'IVA l'art. 40 del d.P.R. n. 633 del 1972 fa riferimento anch'esso al domicilio fiscale. L'art. 58 individua il domicilio fiscale delle persone fisiche nel comune di iscrizione anagrafica e quello degli altri soggetti nel comune della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa, e regola la decorrenza delle variazioni. L'unica via per un domicilio fiscale diverso da quello legale è l'art. 59: è l'Amministrazione che, d'ufficio o su istanza motivata, può stabilirlo nel comune in cui il contribuente svolge in modo continuativo la principale attività o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in quello della sede amministrativa, con un provvedimento espresso.

Il sistema non lascia quindi spazio a un domicilio fiscale «di elezione» delle società. La comunicazione di variazione dei dati ai fini IVA, prevista dall'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, rende conoscibile all'Amministrazione il trasferimento della sede, ma non consente di tenerne distinto il domicilio fiscale; e il certificato di attribuzione della partita IVA documenta una situazione anagrafica, non fonda una competenza che la legge collega ad altri elementi.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La decisione si inserisce in un indirizzo che tratta la competenza territoriale come requisito di validità dell'avviso e, proprio per questo, la ancora a criteri legali e non alla volontà del contribuente. La sezione tributaria ha affermato, per le persone fisiche, che il radicamento del domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica non è superato dalla sola dichiarazione del contribuente, perché un domicilio diverso presuppone il provvedimento dell'art. 59 (Cass. n. 26125 del 2026); ha ribadito che il Centro operativo di Pescara non ha poteri impositivi, riservati all'ufficio competente in base al domicilio fiscale (Cass. n. 34444 del 2025); e ha precisato che l'atto di responsabilità dei soci di una società estinta resta di competenza dell'ufficio del domicilio fiscale della società, e che il vizio di competenza va dedotto con il ricorso introduttivo e non è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 25873 del 2026). Nella giurisprudenza di merito l'incompetenza territoriale dell'ufficio è trattata come causa di nullità dell'avviso non sanabile (CGT II Lombardia n. 1323/2026, commentata il 5 ottobre; CGT I Parma n. 174/2026).

L'ordinanza è utile soprattutto per risolvere le oscillazioni dei giudici di merito sul rapporto fra sede legale e domicilio fiscale delle società. Alcune pronunce hanno dato rilievo alle indicazioni del contribuente o alle risultanze dell'anagrafe tributaria (CGT II Lazio n. 4479/2026; CGT I Rieti n. 174/2026), altre alla sede effettiva dell'impresa in luogo di quella legale (CGT I Parma n. 174/2026), altre ancora all'omessa comunicazione della variazione ai fini IVA (CGT II Lazio n. 4080/2026). La Cassazione riporta la questione al dato normativo: per le società il domicilio fiscale è quello della sede legale, salvo il provvedimento dell'art. 59. Per i difensori l'indicazione è di verificare la sede legale alla data di scadenza della dichiarazione dell'anno accertato, tenendo conto della decorrenza delle variazioni, prima di eccepire l'incompetenza; per le imprese che intendono mantenere il rapporto con l'ufficio della sede operativa, l'unico strumento è l'istanza motivata dell'art. 59, non una comunicazione unilaterale. L'avviso in esame è anteriore alla riforma dello Statuto attuata con il d.lgs. n. 219 del 2023, che ha introdotto il principio di unicità dell'accertamento (art. 9-bis della legge n. 212 del 2000): il passaggio sull'avviso integrativo va letto nel regime previgente.

Pubblicato il 2 novembre 2026 · Simmaco Riccio

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.